N. 618-619-620-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **BERLOFFA**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREOTTI)

APPROVATI DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 novembre 1958 (*Stampati n.* ***106-107-108***)

Trasmessi dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 novembre 1958

—

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I tre disegni di legge sottoposti al nostro voto sono già stati approvati dal Senato e sono la convalida di altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, relativi ai prelevamenti fatti a norma dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul capitolo delle spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56. L'importo complessivo dei prelevamenti, oggetto dei citati decreti, è di lire 5.032.627.840.

Tutti i prelevamenti che compongono l'importo complessivo dei vari decreti oggetto di convalida, sono stati eseguiti ricorrendo le condizioni fissate dall'articolo 136 del Regolamento di contabilità generale 23 maggio 1924, n. 827.

Sono state maggiori spese non previste per l'esecuzione di opere pubbliche (lire 300.000.000); per compensi di vario tipo al personale dello Stato impegnato in prestazioni di carattere eccezionale (lire 2 miliardi e 465.857.840); per fitto o manutenzione straordinaria di locali per le amministrazioni dello Stato (lire 109.432.000); per sussidi straordinari di esercizio del Ministero dei trasporti a ferrovie, tramvie e servizi pubblici diversi (lire 250.000.000); per rapporti internazionali (lire 707.300.000); nonché per altre spese varie di carattere eccezionale (lire 1.250.000.000), sostenute, come diverse altre oggetto degli stessi decreti, in relazione alle elezioni amministrative del maggio 1956.

Per la considerazione che i citati maggiori stanziamenti sono stati inevitabili nonostante i propositi di limitazione delle spese, vi proponiamo di approvare i tre disegni di legge a noi presentati.

BERLOFFA, *Relatore*.

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

N. 618

COLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, concernente la prelevazione di lire 373.858.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

N. 619

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, concernente la prelevazione di lire 2.766.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

N. 620

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, concernente la prelevazione di lire 1.892.169.840 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

DISEGNI DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

N. 618-A

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 619-A

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 620-A

ARTICOLO UNICO.

Identico.